SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 dicembre 1990 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

Università di Parma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1990.

Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 1990 e di determinazione delle categorie di contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori.

90A5305

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1990.

Delega al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad esercitare le attività di cui all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente,in data 6 maggio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982), 24 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1982), 1° dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982), 9 agosto 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983), 5 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986), 18 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1987), 24 giugno 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1988) e 22 settembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1990, con il quale il prof. Giovanni Marongiu è stato nominato Ministro senza portafoglio con l'incarico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Decreta:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è delegato ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, ivi compresi i poteri sostitutivi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1990
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 277

90A5308

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 dicembre 1990.

Determinazione, per l'anno 1991, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1989, registro n. 35, foglio n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1990, con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1,05 per cento;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1991;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5283

DECRETO 10 dicembre 1990.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il 1991 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989 con il quale è stata fissata, per l'anno 1990, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra anche per l'anno 1991;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 1991;

b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati nel 1990;

c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5284

DECRETO 10 dicembre 1990.

Determinazione, per l'anno 1991, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101; 4 giugno 1975, n. 172; 10 ottobre 1975, n. 517; 12 agosto 1977, n. 675; 4 novembre 1963, n. 1457 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonché il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Attesa la necessità di determinare la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno 1991;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5282

DECRETO 10 dicembre 1990.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1991 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento relative al credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il proprio decreto del 19 dicembre 1989, con il quale è stata fissata, per l'anno 1990, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1991;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5285

DECRETO 10 dicembre 1990.

Determinazione, per l'anno 1991, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, recante norme per la determinazione del tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1989, registro n. 35, foglio n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1990, con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni di credito agevolato previsto dalle leggi citate in premessa;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1991;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5270

DECRETO 10 dicembre 1990.

Determinazione, per l'anno 1991, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attività di intermediazione;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1989 con il quale è stata fissata, per l'anno 1990, la misura della maggiorazione forfettaria di cui sopra;

Attesa la necessità di determinare la predetta maggiorazione forfettaria per l'anno 1991;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione, è fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5268

DECRETO 10 dicembre 1990.

Determinazione, per l'anno 1991, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto interministeriale del n. 638421 del 23 dicembre 1986 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare la misura delle commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989 con il quale è stata fissata, per l'anno 1990, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra;

Attesa la necessità di determinare la predetta commissione per l'anno 1991;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1991;

b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati nel 1990;

c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5269

DECRETO 10 dicembre 1990.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscersi per l'anno 1991 agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della citata legge n. 302/1989, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate della specie, a ristoro della loro attività di intermediazione, è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1%;

Attesa la necessità di determinare la predetta maggiorazione per l'anno 1991;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio è fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

In conseguenza delle premesse, lo statuto dell'Università degli studi di Bari è così modificato:

Articolo unico

Gli articoli dal 367 al 375, relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnico di igiene ambientale e del lavoro, sono soppressi.

Con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola diretta a fini speciali in tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di igiene ambientale e del lavoro

Art. 1. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnico di igiene ambientale e del lavoro presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico sanitario esperto in igiene pubblica e del lavoro.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

Art. 2. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore d'insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e l'istituto di medicina del lavoro.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del disploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 5. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica (*);
chimica e propedeutica biochimica (*);
biologia generale (*);
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici;
tecnologia del lavoro;
igiene del lavoro.

2° Anno:

tossicologia industriale;
igiene pubblica;
igiene del lavoro II;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici II;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici II;
statistica medica;
legislazione ed organizzazione sanitaria.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 6. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

igiene ambientale;
clinico;
otologia professionale.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del Consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo della attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 7. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° ottobre 1990

Il rettore

90A5300

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 411 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 412. — Presso l'Università degli studi di Parma è costituito il Centro italiano di ricerca ed educazione ambientale (CIREA).

Esso è un centro di ricerca e di servizi, i cui principali fini sono la promozione della ricerca interdisciplinare, la progettazione e la realizzazione di iniziative didattiche, anche esse necessariamente interdisciplinari, e la raccolta e conservazione di materiale documentario e bibliografico nel campo dell'educazione ambientale.

Art. 413. — Il centro è diretto da un responsabile, di norma professore ordinario od associato, che è il direttore del centro, ed è nominato dal rettore.

Art. 414. — Il centro dispone di personale e di una sede ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Alle spese patrimoniali e di funzionamento il centro provvede con i fondi stanziati a tal fine dal bilancio universitario e con contributi derivanti da prestazioni per conto di enti pubblici e privati e da donazioni, nel rispetto della normativa prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile dell'Università.

Art. 415. — Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.

Parma, 19 giugno 1990

Il rettore: OCCHIOCUPO

90A5301

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 238

Corso dei cambi del 6 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1125,500	1125,500	1125,50	1125,500	1125,500	1125,500	1125,910	1125,500	1125,500	1125,50
E.C.U.	1548,250	1548,250	1550 —	1548,250	1548,250	1548,250	1548,100	1548,250	1548,250	1548,25
Marco tedesco	753,450	753,450	753,50	753,450	753,450	753,450	753,300	753,450	753,450	753,45
Franco francese	222,190	222,190	222,55	222,190	222,190	222,190	222,210	222,190	222,190	222,19
Lira sterlina	2175,750	2175,750	2178 —	2175,750	2175,750	2175,750	2176 —	2175,750	2175,750	2175,75
Fiorino olandese	667,840	667,840	667,75	667,840	667,840	667,840	667,810	667,840	667,840	667,85
Franco belga	36,370	36,370	36,38	36,370	36,370	36,370	36,374	36,370	36,370	36,37
Peseta spagnola	11,785	11,785	11,80	11,785	11,785	11,785	11,793	11,785	11,785	11,79
Corona danese	195,690	195,690	195,75	195,690	195,690	195,690	195,760	195,690	195,690	195,69
Lira irlandese	2007,800	2007,800	2005 —	2007,800	2007,800	2007,800	2007,750	2007,800	2007,800	—
Dracma greca	7,287	7,287	7,26	7,287	7,287	7,287	7,288	7,287	7,287	—
Escudo portoghese	8,535	8,535	8,52	8,535	8,535	8,535	8,534	8,535	8,535	8,54
Dollaro canadese	966,200	966,200	968 —	966,200	966,200	966,200	966,250	966,200	966,200	966,20
Yen giapponese	8,480	8,480	8,43	8,480	8,480	8,480	8,478	8,480	8,480	8,48
Franco svizzero	882,750	882,750	882,50	882,750	882,750	882,750	882,700	882,750	882,750	882,75
Scellino austriaco	107,104	107,104	107 —	107,104	107,104	107,104	107,070	107,104	107,104	107,10
Corona norvegese	192,400	192,400	192,50	192,400	192,400	192,400	192,380	192,400	192,400	192,40
Corona svedese	200,450	200,450	200,50	200,450	200,450	200,450	200,290	200,450	200,450	200,45
Marco finlandese	313,700	313,700	313,50	313,700	313,700	313,700	313,500	313,700	313,700	—
Dollaro australiano	860,250	860,250	864 —	860,250	860,250	860,250	860 —	860,250	860,250	860,25

Media dei titoli del 6 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,350
» 10% » » 1977-92	101,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,425
» » » 22- 6-1987/91	95,925
» » » 18- 3-1987/94	81 —
» » » 21- 4-1987/94	80,750
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,150
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,075
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,450
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,600
» » » Ind. 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	100 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » » 1- 2-1984/91	100,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,850
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100,075
» » » » 1- 5-1984/91	100,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,175
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,150
» » » »	1-12-1984/91	100,200
» » » »	1- 1-1985/92	100,275
» » » »	1- 2-1985/92	100,100
» » » »	18- 4-1986/92	100,075
» » » »	19- 5-1986/92	100,075
» » » »	20- 7-1987/92	100,125
» » » »	19- 8-1987/92	100,075
» » » »	1-11-1987/92	100,125
» » » »	1-12-1987/92	100,275
» » » »	1- 1-1988/93	99,650
» » » »	1- 2-1988/93	99,650
» » » »	1- 3-1988/93	99,575
» » » »	1- 4-1988/93	99,925
» » » »	1- 5-1988/93	100,175
» » » »	1- 6-1988/93	100,600
» » » »	18- 6-1986/93	99,600
» » » »	1- 7-1988/93	100,300
» » » »	17- 7-1986/93	99,425
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,975
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	98,675
» » » »	1-10-1988/93	99,925
» » » »	20-10-1986/93	99 —
» » » »	1-11-1988/93	100,350
» » » »	18-11-1986/93	99,575
» » » »	19-12-1986/93	99,900
» » » »	1- 1-1989/94	99,675
» » » »	1- 2-1989/94	99,600
» » » »	1- 3-1989/94	99,525
» » » »	15- 3-1989/94	99,425
» » » »	1- 4-1989/94	99,450
» » » »	1- 9-1988/94	98,600
» » » »	1-10-1987/94	98,775
» » » »	1-11-1988/94	98,800
» » » »	1- 1-1990/95	98,800
» » » »	1- 2-1985/95	99,475
» » » »	1- 3-1985/95	97,675
» » » »	1- 3-1990/95	97,275
» » » »	1- 4-1985/95	97,275
» » » »	1- 5-1985/95	97,275
» » » »	1- 5-1990/95	98,100
» » » »	1- 6-1985/95	97,475
» » » »	1- 7-1985/95	98,200
» » » »	1- 8-1985/95	97,600
» » » »	1- 9-1985/95	97,350
» » » »	1-10-1985/95	97,675
» » » »	1-11-1985/95	97,950
» » » »	1-12-1985/95	98,175
» » » »	1- 1-1986/96	98,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,475
» » » »	1- 2-1986/96	98,200
» » » »	1- 3-1986/96	98,225
» » » »	1- 4-1986/96	98,225
» » » »	1- 5-1986/96	98,150
» » » »	1- 6-1986/96	98,250
» » » »	1- 7-1986/96	98,125
» » » »	1- 8-1986/96	97,625
» » » »	1- 9-1986/96	97,550
» » » »	1-10-1986/96	95,625
» » » »	1-11-1986/96	96 —
» » » »	1-12-1986/96	97,050
» » » »	1- 1-1987/97	96,100
» » » »	1- 2-1987/97	95,500
» » » »	18- 2-1987/97	95,925
» » » »	1- 3-1987/97	95,925
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,625
» » » »	1- 5-1987/97	95,700
» » » »	1- 6-1987/97	95,950
» » » »	1- 7-1987/97	95,975
» » » »	1- 8-1987/97	95,775
» » » »	1- 9-1987/97	96,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,200
» » »	11,50%	1-11-1991	99,025
» » »	11,50%	21-12-1991	99,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,175
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,925
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,325
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,625
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,700
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,550
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,400
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,500
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,950
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,400
» » »	12,50%	1-10-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,200
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,150
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,325
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,675
» » »	12,50%	1-10-1993	97,675
» » »	12,50%	1-11-1993	97,750
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,875
» » »	12,50%	17-11-1993	97,875
» » »	12,50%	1-12-1993	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,525
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,925
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,900

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,425
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,100
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,025
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,900
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,650
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,925
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,575
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,400
» » » »	24- 1-1989/95	11,15%	99,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M06120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco citato in preambolo, in forza alla data dell'8 febbraio 1988 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi più sotto indicati:

1) *S.p.a. Montalto Mare di Girola*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. R.I.C.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Calzaturificio Zulli - ISAP*, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e stabilimento di Fara Filiorum Petri (Chieti):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Calzaturificio Zulli - ISAP*, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e stabilimento di Fara Filiorum Petri (Chieti):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 26 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Calzaturificio Zulli - ISAP*, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e stabilimento di Fara Filiorum Petri (Chieti):

periodo: dal 27 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 27 giugno 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 27 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.c.r.l. Cooperativa pontisti e carenanti riuniti*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

5) *S.c.r.l. Cooperativa pontisti e carenanti riuniti*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Siel*, con sede in Potenza e stabilimento di Lagonegro (Potenza):

periodo: dal 20 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Enichem Anic*, con sede in Palermo e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 23 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Petit Pierre sud*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Foggia, Modugno (Bari), Pomigliano d'Arco (Napoli), San Salvo (Chieti), Surbo (Lecce) e Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Petit Pierre sud*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Foggia, Modugno (Bari), Pomigliano d'Arco (Napoli), San Salvo (Chieti), Surbo (Lecce) e Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Uniroyal Manuli Rubber*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Isotta Fraschini motori*, con sede in Milano e stabilimento di Saronno (Varese):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Isotta Fraschini motori*, con sede in Milano e stabilimento di Saronno (Varese):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Isotta Fraschini motori*, con sede in Milano e stabilimento di Saronno (Varese):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Pruoil* già *Selm S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Pruoil* già *Selm S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 2 gennaio 1990 al 2 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Praoil* già *Selm S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 3 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. I.S.M.A.*, con sede in Sorgono (Nuoro) e stabilimento di Sorgono (Nuoro):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. I.S.M.A.*, con sede in Sorgono (Nuoro) e stabilimento di Sorgono (Nuoro):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 7 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

14) *S.r.l. Gruppo Allieri & Giovannozzi*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 12 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Nuova Mistral*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Tesintex*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Offida (Ascoli Piceno):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 25 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Sarda laterizi*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Alas*, con sede in Macomer (Nuoro) e stabilimento di Macomer (Nuoro):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Alco*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 26 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

20) *S.c.r.l. C.O.L.T.A.*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 4 marzo 1989 al 4 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.c.r.l. C.O.L.T.A.*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 5 settembre 1989 al 27 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. C.M.P. Trend*, con sede in Pesaro e stabilimenti di Pesaro e Montellabate (Pesaro):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Gio - Tex*, con sede in Assemini Macchiareddu (Cagliari) e stabilimento di Assemini Macchiareddu (Cagliari):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Gio - Tex*, con sede in Assemini Macchiareddu (Cagliari) e stabilimento di Assemini Macchiareddu (Cagliari):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 30 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. I Filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Ferrara servizi industriali (ex Montedipe)*, con sede in Milano e stabilimento di Ferrara:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Subersarda*, con sede in Tempo Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 19 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Arturo Junghans* ora *Arturo Junghans S.r.l.*, con sede in Venezia e stabilimento di Venezia-Giudecca:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11103/14 del 28 aprile 1990.

29) *S.r.l. Arturo Junghans* ora *Arturo Junghans*, con sede in Venezia e stabilimento di Venezia-Giudecca:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Brina* già *Nuova Frigodaunia*, con sede in Foggia e stabilimento di Atessa (Foggia), dal 9 giugno 1989 uffici di Roma e Foggia:

periodo: dal 9 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Brina* già *Nuova Frigodaunia*, con sede in Foggia e stabilimento di Atessa (Foggia), dal 9 giugno 1989 uffici di Roma e Foggia:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

32) *Mobil P di Paglialunga Albina*, con sede in Copertino (Lecce) e stabilimento di Copertino (Lecce):

periodo: dal 24 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 agosto 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 24 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.r.l. Flex Pack*, con sede in Villa d'Agri (Potenza) e stabilimento di Viggiano (Potenza):

periodo: dal 15 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 15 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

34) *S.n.c. Marek maglificio di F. & F. Schirinzi*, con sede in Racale (Lecce) e stabilimento di Racale (Lecce):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

35) *S.n.c. F.lli Farinelli di Farinelli Giovanni Paolo e Mario*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

36) *S.n.c. F.lli Farinelli di Farinelli Giovanni Paolo e Mario*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Jason Olbia*, con sede in Olbia (Sassari) e stabilimento di Olbia (Sassari):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Tubi - Tubi barre Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Casarza Ligure (Genova):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 26 marzo 1990;
pagamento diretto: no.

39) *S.a.s. Calzaturificio Ca.Ma. di Savini Maria Laura & C.*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dal 15 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 15 febbraiò 1990;
pagamento diretto: si.
contributo addizonale: no.

40) *S.p.a. Mobilnova*, con sede in Agugliano (Ancona) e stabilimento di Agugliano (Ancona):

periodo: dal 7 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 dicembre 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 7 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Interdab* gia *Vema industriale*, con sede in Mestrino (Padova) e stabilimento di Mestrino (Padova):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Breco's*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimenti di Arcade (Treviso) e Marostica (Vicenza):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 novembre 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 29 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Gloria mangimi*, con sede in Arcole (Verona) e stabilimento di Albano S. Alessandro (Bergamo):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Gloria mangimi*, con sede in Arcole (Verona) e stabilimento di Albano S. Alessandro (Bergamo):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 30 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Gloria mangimi*, con sede in Arcole (Verona) e stabilimento di Vigorovea di S. Angelo di Piove di Sacco (Padova):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Gloria mangimi*, con sede in Arcole (Verona) e stabilimento di Vigorovea di S. Angelo di Piove di Sacco (Padova):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 30 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Nuova Capica*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Nuova Canica,* con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 30 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rheem Italia* ora *Merloni termosanitari,* con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 23 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Rheem Italia* ora *Merloni termosanitari,* con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 24 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Volani E.B.S.* ora *E.B.S.,* con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 giugno 1989 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 15 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Eurocarta,* con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimento di Ala (Trento):

periodo: dal 21 agosto 1988 al 21 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 febbraio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. 2 R - Due erre costruzioni,* con sede in Trieste e stabilimento di Palmanova (Udine):

periodo: dal 22 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. 2 R - Due erre costruzioni,* con sede in Trieste e stabilimento di Palmanova (Udine):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 28 gennaio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio,* con sede in Bolzano e stabilimento di Bolzano:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Roferm,* con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Siric,* con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Siric,* con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Lofra,* con sede in Tre Ponti di Teolo (Padova) e stabilimento di Tre Ponti di Teolo (Padova):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b),* della legge n. 675/77.

2) *S.r.l. Milansacchi,* con sede in Mantova e stabilimento di Chirignago (Venezia):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Birra Peroni industriale,* con sede in Roma e stabilimento di Padova:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Canguro,* con sede in Verona e stabilimento di Verona:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Bocchese,* con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Bocchese,* con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Vagrant Italia,* con sede in Brogliano (Vicenza) e stabilimento di Brogliano (Vicenza):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 25 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 30 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
dall'8 gennaio 1990 contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

8) *S.p.a. Vagrant Italia*, con sede in Brogliano (Vicenza) e stabilimento di Brogliano (Vicenza):
periodo: dal 26 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 gennaio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 26 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Campagnolo*, con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza:
periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Saifecs Nova*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):
periodo: dal 16 aprile 1990 al 13 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 16 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

11) *S.p.a. Sangati*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:
periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. F.A.T.M.E.*, con sede in Roma limitatamente alle unità di Pagani (Salerno) e Roma:
periodo: dal 26 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. F.A.T.M.E.*, con sede in Roma limitatamente alle unità di Pagani (Salerno) e Roma:
periodo: dal 26 novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Sacco Umberto e C. di Sacco e C.*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma e Spinetta Marengo (Alessandria):
periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A5274

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 9 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000